

Articolo 4 Entità dei contributi.

1. Tenuto conto delle priorità programmatiche fissate dalla Giunta provinciale e in applicazione del piano sociale provinciale, possono essere concessi i seguenti contributi:

a) per attività ordinaria e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi contributi pari al 70% della spesa ammessa;

b) per investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere concessi contributi pari all'80% della spesa ammessa.

2. I gruppi di gioco possono beneficiare di agevolazioni nel quadro di progetti. I gruppi di gioco devono avere i seguenti requisiti:

a) si tratta di strutture integrative per l'assistenza all'infanzia che sono limitati nel tempo (giorni/settimane);

b) un gruppo di gioco è costituito da un minimo di sei e un massimo di dodici bambini;